

e, p.c.
Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Articoli 36 e 59 CCNL 29.11.2007: contratti a tempo determinato per il personale in servizio

<i>Art. 36</i>	<ul style="list-style-type: none">Il personale docente (n.d.r. a tempo indeterminato) può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
<i>Art. 59</i>	<ul style="list-style-type: none">Il personale ATA (n.d.r. a tempo indeterminato) può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
<i>Considerazioni</i>	<ul style="list-style-type: none">Il personale docente non può chiedere <i>l'aspettativa</i> per accettare supplenze nelle qualifiche del personale ATA, ma soltanto come docente in un diverso ordine o grado di istruzione o per altra classe di concorso..Il personale ATA può invece chiedere <i>l'aspettativa</i> per accettare supplenze <i>anche come docente</i>.
<i>Lo stato giuridico</i>	<ul style="list-style-type: none">L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione dello stato giuridico del supplente:<ul style="list-style-type: none">stipendio della classe iniziale nella nuova qualifica;ferie, permessi e congedi del personale supplente;dovrà rientrare in servizio come personale di ruolo il 1° luglio nel caso in cui l'incarico scada il 30 giugno.
<i>Gli incarichi di durata annuale</i>	<ul style="list-style-type: none">Con nota 386 del 26 febbraio 2004, il MIUR ha trasmesso il chiarimento fornito dall'ARAN n. 1289 del 17 febbraio 2004 che ha precisato che non rileva se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.La durata dell'incarico può quindi essere fino al 30 giugno (supplenza temporanea) o fino al 31 agosto (supplenza annuale).
<i>Nomina fino all'avente titolo</i>	<ul style="list-style-type: none">Per il solo personale ATA il MIUR ha avuto modo di precisare che, nelle more dell'aggiornamento delle relative graduatorie di istituto, potevano essere conferite supplenze fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della legge 449/97 e che tali supplenze potevano essere attribuite al personale ATA di ruolo ai sensi dell'art. 59 del Contratto scuola.Tale deroga, oltre che riferirsi esclusivamente al personale ATA, non ha valore generale, ma si applica limitatamente all'anno scolastico di riferimento. Si veda, da ultimo, la nota prot. n. 8921 dell'8.9.2014.
<i>La perdita della titolarità</i>	<ul style="list-style-type: none">Il MIUR ha chiarito con la nota n. 1116 del 22 gennaio 2008 che, allorché il personale di ruolo abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, la perdita della titolarità avviene a partire dal 1° settembre dell'anno coincidente con la quarta accettazione di un incarico a tempo determinato.Detto personale dovrà presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità.
<i>Il servizio prestato come incaricato ex artt. 36 e 59 e i trasferimenti</i>	<ul style="list-style-type: none">Per i trasferimenti, il servizio prestato come incaricato ex artt. 36 e 59 viene valutato con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.Inoltre, se ha avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità.

a cura di Pierfrancesco Caressa
Segretario e responsabile del procedimento Elvira Serafini